

**SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI
CON CORRIERE ESPRESSO
PER PROGETTI DI RICERCA DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA**

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il **servizio di spedizione a chiamata** a mezzo corriere espresso per il **trasporto di campioni biologici** verso destinazioni nazionali e internazionali, sia a temperatura ambiente che a temperatura refrigerata e/ o con ghiaccio secco, con partenza o consegna da/verso le seguenti sedi dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS:

- Sede IOV Padova: Ospedale Busonera, Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova
- Laboratori IOV c/o Torre della Ricerca, Corso Stati Uniti, 4 – 35127 Padova
- Sede IOV c/o Ospedale San Giacomo Apostolo, Via dei Carpani, 16/z – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
- Sede Palazzina Radioterapia IOV, Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova

Inoltre, presso:

- Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona (partner per progetto PNRR - codice PNRR-MAD-2022-12375871, di cui IOV è Ente capofila)

Si precisa che, in caso di attivazione di nuovi progetti di ricerca della Direzione Scientifica, gli indirizzi sopra indicati potranno subire modifiche e/o integrazioni durante il corso del contratto.

Le Unità Operative di partenza/consegna e i recapiti del Referente IOV e le modalità di trasporto per ciascuna spedizione, saranno comunicati di volta in volta, al momento della prenotazione del trasporto, da eseguirsi secondo le modalità dettagliate nel presente Capitolato.

Sono esclusi i trasporti “interni” di campioni biologici tra le sedi IOV, ad eccezione di eventuali richieste di trasferimenti massivi per esigenze di trasloco, che saranno oggetto di specifica trattativa.

In tale eventualità, l'Istituto si riserva la possibilità di avvalersi del servizio per il trasferimento massivo di campioni biologici in ghiaccio secco tra le sedi IOV. Tenendo conto della natura massiva del trasporto, che, in linea di principio, potrebbe comportare una differenziazione in diminuzione rispetto a un trasporto singolo, la definizione dei costi e delle modalità operative sarà concordata al momento del bisogno.

Tipologie di trasporti richieste:

- Trasporto campioni a temperatura ambiente escluso imballo (solo lettera di vettura),
- Trasporto campioni a temperatura ambiente incluso imballo,
- Trasporto campioni a temperatura refrigerata incluso imballo con materiale refrigerante,
- Trasporto campioni a temperatura refrigerata incluso imballo con ghiaccio secco

Il tariffario applicabile per le tipologie di spedizioni elencate, comprensivo di apposito imballo, dovrà essere allegato al momento della presentazione dell'offerta, specificando se il prezzo cambia in base alle dimensioni del pacco. In caso affermativo, indicare le fasce di prezzo per le diverse dimensioni dei pacchi (ad esempio, pacchi piccoli, medi, grandi).

A titolo informativo si fa presente il fabbisogno stimato, per la durata quinquennale del contratto, si presume che possa corrispondere a nr. 1.000 trasporti, ovvero circa 200 trasporti/anno.

Il numero di trasporti indicato è meramente orientativo e non configura la determinazione dell'entità del servizio, di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alle esigenze dell'Istituto.

Art. 2 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto avrà la durata di cinque anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L'importo posto a base d'asta ammonta ad € 30.000,00 (Iva esclusa).

Essendo un servizio da erogarsi con modalità "a consumo" l'importo del contratto è da intendersi quale massimale di spesa per l'Istituto e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Si ritiene che per il servizio in parola non vi siano oneri per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza a carico della ditta appaltatrice. Qualora la ditta rilevi la presenza di rischi da interferenza, dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.

La messa a disposizione del personale, degli automezzi, dei servizi di assistenza per la prenotazione on line e telefonica, degli imballi e quanto altro necessario alla perfetta esecuzione delle prestazioni, sarà a carico dell'Appaltatore, che assumerà pertanto la gestione dei lavori, garantendone l'ottimale organizzazione tecnica.

Le tariffe offerte sono da considerarsi omnicomprensive di ogni onere legato all'esecuzione del servizio. Non saranno pertanto in alcun modo riconosciuti rimborsi per le spese sostenute, a qualsiasi titolo, per l'espletamento del servizio.

Nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione di servizi diversi, non previsti nell'offerta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la quotazione all'Aggiudicatario.

L'Istituto si riserva l'opzione dell'eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi per l'importo complessivo stimato in € 10.000,00 Iva esclusa.

Inoltre, nel corso della durata contrattuale, per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari (i.e. traslochi massivi di campioni biologici in ghiaccio secco, tra le sedi IOV, o aumento dei progetti di ricerca nel corso del quinquennio di durata) l'Istituto si riserva di esercitare l'opzione di estensione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 per un ammontare massimo pari al 50% del valore del contratto iniziale.

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio non ha carattere continuativo, ma viene attivato secondo necessità.

Nei paragrafi seguenti sono indicate le modalità con cui il Fornitore dovrà erogare il servizio, il cui svolgimento si differenzia sensibilmente a seconda della sede di partenza e del materiale da spedire.

Il ritiro della spedizione deve essere garantito dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, entro massimo 24 ore dalla prenotazione del ritiro stesso.

La consegna in territorio nazionale deve essere garantita, dal lunedì al sabato, entro un tempo massimo di 24 ore dal ritiro da parte del corriere eccetto Calabria, Sicilia, Sardegna e isole minori, per le quali la consegna deve essere garantita entro un tempo massimo di 48 ore dal ritiro della spedizione. In caso in cui la consegna

La consegna in territorio estero dovrà essere garantita, dal lunedì al sabato, secondo le tempistiche concordate di volta in volta con il mittente.

Si evidenzia che nell'offerta economica sarà richiesta esclusivamente la quotazione per tale tipologia di servizio, tuttavia, per i servizi non quotati nell'offerta economica, i corrispettivi riconosciuti all'aggiudicataria saranno quelli derivanti dall'applicazione dello sconto medio ponderato offerto per il servizio aggiudicato al listino della Società vigente al momento della richiesta.

Il servizio di spedizione, oggetto del presente appalto, deve considerarsi nella sua interezza che va dalla richiesta di spedizione formulata dalla Unità Operativa IOV richiedente, fino al momento della prova dell'effettiva consegna al destinatario da parte del Fornitore aggiudicatario.

In particolare, nell'ambito del servizio è richiesto che lo IOV possa fruire di un sistema informativo che consenta di:

- effettuare le richieste di spedizione;
- concordare l'orario di ritiro dei plichi/pacchi;
- ottenere una conferma dell'avvenuta ricezione della richiesta;
- monitorare lo stato della spedizione;
- disporre di un report completo delle spedizioni effettuate con il dettaglio di tutte le informazioni che dimostrino la conclusione e il buon fine di ogni singola spedizione nonché la tracciatura delle consegne non effettuate, con la loro motivazione;

È inoltre richiesta la disponibilità di un sistema di assistenza (call-center, numero verde, servizio e-mail, ecc.) che supporti il richiedente nella gestione delle spedizioni.

Consegna ad personam: **per le spedizioni oggetto del presente appalto dovrà essere garantito il ritiro e la consegna "al piano".**

Art. 3.1 Partenze/Destinazioni

Il luogo di partenza/destinazione, **nazionale o estero**, sarà specificato di volta in volta, al momento della prenotazione per il ritiro.

Il listino delle tariffe per tratte nazionali e internazionali dovrà essere allegato al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 3.2 Giorni e orari del servizio di spedizione.

Prenotazione della spedizione: il Fornitore deve essere dotato di piattaforma on-line per il servizio di prenotazione del trasporto e/o di servizio di assistenza clienti, tramite numero telefonico dedicato, attivo **da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30.**

Ritiro (pick up): deve essere garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16:30.

Consegna: dovrà essere garantita entro le ore 16:30 del giorno lavorativo e/o prefestivo successivo al ritiro o, se festivo, nella prima giornata lavorativa possibile, in quanto **il servizio ha per oggetto il trasporto di campioni biologici aventi il carattere dell'urgenza.**

Art. 3.3 Servizi opzionali.

Su richiesta il servizio dovrà essere customizzato, per renderlo più aderente alle esigenze e alle richieste dirette delle Unità Operative dello IOV, garantendo eventuali servizi opzionali:

- ritiro e/o consegna non standard al di fuori dal normale orario lavorativo, con prenotazione tramite servizio clienti locale;
- l'assicurazione sui pacchi;
- la consegna del pacco in contrassegno;
- servizi doganali di import ed export completi (i.e. gestione delle pratiche doganali, servizio di pagamento di dazi e tasse).
- ritiro e consegna nella medesima giornata.

Il listino prezzi dei servizi opzionali dovrà essere allegato al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 3.4 Modalità di ritiro

Il ritiro del materiale oggetto delle singole spedizioni dovrà essere effettuato all'indirizzo indicato dal mittente al momento della richiesta e direttamente presso la stanza del mittente (c.d. ritiro al piano), in ogni caso nell'orario di lavoro.

Copia della documentazione relativa alla spedizione effettuata sarà trattenuta dal mittente e farà prova dell'avvenuto ritiro del materiale da spedire.

Ad ogni singolo documento di accompagnamento corrisponderà una singola spedizione.

Art. 3.5 Modalità di consegna

La consegna dovrà essere effettuata, rispettando le tempistiche previste, ma in ogni caso nell'orario di lavoro, all'indirizzo indicato dal mittente nel documento di accompagnamento e, se indicata, direttamente presso la stanza del destinatario individuato nominativamente (c.d. consegna al piano).

Nell'ipotesi in cui il destinatario non sia reperibile all'indirizzo indicato dal mittente, la consegna potrà essere effettuata alla persona dell'Ufficio indicato in indirizzo che appaia autorizzata o legittimata alla ricezione per conto del destinatario ovvero, in via subordinata, alla struttura deputata alla ricezione dei documenti e delle spedizioni.

Qualora si verifichi un impedimento alla consegna determinato da destinatario, l'Aggiudicatario dovrà darne comunicazione tempestiva all'Ufficio richiedente.

L'Ufficio richiedente provvederà a fornire la necessaria collaborazione (controllando l'esattezza dell'indirizzo del destinatario, comunicando i dati corretti, ecc.) al fine di garantire il buon esito della consegna che sarà ritentata nei successivi tre giorni lavorativi.

In ogni ipotesi in cui la consegna non possa essere effettuata, l'Aggiudicatario dovrà concordare con l'Ufficio richiedente le modalità di restituzione al mittente, ovvero garantire una giacenza gratuita del materiale in spedizione per i primi tre giorni lavorativi. Qualora, decorsi i tre giorni, la consegna non possa comunque essere effettuata per causa non imputabile all'Aggiudicatario, lo stesso si impegna ad effettuare la consegna nella sede individuata dallo IOV, ovvero previa richiesta a restituire il materiale al mittente. In quest'ultimo caso, lo IOV corrisponderà l'importo dell'ulteriore spedizione secondo le tariffe contrattuali.

In caso di ritardo nella consegna per cause non dipendenti dal destinatario, ferma l'applicazione delle penali contrattualmente previste, l'Aggiudicatario dovrà comunicare allo IOV il nuovo termine di consegna entro un'ora dal termine inizialmente fissato.

Art. 3.6 Modalità di trasporto.

I trasporti in parola, aventi il carattere dell'urgenza, hanno ad oggetto il trasporto di campioni biologici con le seguenti modalità:

- a temperatura ambiente
- a temperatura refrigerata con ghiaccio secco.

La maggior parte dei campioni necessita di trasporto a temperatura ambiente, tranne una minore quantità che dovrà essere trasportata in condizioni di congelamento.

I campioni biologici in ghiaccio secco necessitano di una temperatura costante a -80°C , dovrà essere quindi garantita la catena del freddo per tutta la durata del trasporto.

Sarà cura dell'Unità Operativa specificare di volta in volta le esigenze del singolo trasporto.

Art. 3.7 Imballaggio.

Il processo di consegna effettuato in modo da garantire un trasporto sicuro, deve essere certificato da un ente esterno per garantire il mantenimento delle temperature di riferimento.

È richiesto che il trasporto dei campioni avvenga in condizioni controllate, garantendo adeguato monitoraggio delle temperature. La fornitura degli imballi dovrà prevedere adeguati contenitori secondari e terziari, questi ultimi dotati di sistema di termoregolazione per la gestione di temperature differenziate dei campioni biologici.

Infine, si segnala che il personale addetto alla predisposizione dell'imballaggio con il ghiaccio secco ha conseguito la relativa certificazione rilasciata dalla società Syneos Health.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario eseguirà il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e delle specifiche esigenze del Committente, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara.

Nell'esecuzione dei servizi richiesti l'Aggiudicatario dovrà:

- impiegare tutte le strutture ed il personale dipendente necessario per la loro realizzazione;
- garantire la spedizione di pacchi e plichi, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di invii e dalle tariffe applicate;
- garantire la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale e internazionale, secondo quanto indicato nel presente Capitolato, e nei documenti allegati alla procedura di affidamento, assumendosi ogni responsabilità nei confronti dello IOV qualora, per necessità, dovesse avvalersi di propri agenti ovvero di terzi;
- effettuare il servizio con personale idoneo alle mansioni da svolgere che sarà tenuto, in ogni caso, all'osservanza delle disposizioni interne di sicurezza dello IOV;
- assumersi ogni responsabilità per danni ad impianti, cose e persone cagionati dal proprio personale per colpa, negligenza ed imperizia in relazione all'effettuazione del servizio, ivi incluso lo smarrimento del materiale oggetto del servizio;
- provvedere all'assicurazione dei propri dipendenti e ad assumersi la responsabilità civile e penale in caso di infortuni degli stessi;
- provvedere a suo carico all'ottemperanza degli obblighi che derivano dall'esecuzione del contratto collettivo di lavoro dei propri dipendenti e dal rispetto della normativa vigente in ordine alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei dipendenti stessi;
- ove richiesto per specifiche esigenze, comunicare allo IOV, prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del contratto, i nominativi del personale impiegato nonché le targhe degli autoveicoli di servizio;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire allo IOV, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle disposizioni previste nel presente Capitolato, nonché in particolare ai parametri di qualità, ove predisposti;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dallo IOV;
- comunicare tempestivamente allo IOV eventuali variazioni nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto, per le quali, anche se necessarie, dovrà essere richiesto il consenso dello IOV, in mancanza del quale nessun costo aggiuntivo potrà comunque essere riconosciuto.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti nel presente contratto.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;

- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire;

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

Gli operatori dovranno vestire in modo adeguato e consentire la riconoscibilità del personale specificamente addetto all'espletamento del servizio all'interno di una struttura ospedaliera.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito: [://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/](http://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/).

Art. 7 – CRITERI GENERALI PER I TRASPORTI

Tutti i trasporti dovranno avvenire nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia, e, nello specifico, dalla normativa ADR, laddove applicabile.

La Ditta dovrà garantire la fornitura di idonei strumenti/materiali, secondo le norme vigenti, per il trasporto di campioni sottoposti all'applicazione della "Catena di custodia".

Per quanto riguarda il trasporto di materiali biologici che necessitano il mantenimento di una data temperatura, la sua registrazione ed il monitoraggio, la Ditta dovrà dotarsi di mezzi, contenitori e apparecchiature tali da assicurare la tracciabilità, per l'intero percorso (dal punto prelievo al laboratorio/reparto destinatario), sia del contenuto di ciascun singolo contenitore da trasporto, sia quella complessiva del vano di trasporto, con segnalazione di avviso in tempo reale nel caso di alterazione della temperatura e conseguente attivazione di un mezzo di trasporto/contenitore sostitutivo.

La temperatura di conservazione dei campioni durante il trasporto dovrà essere registrata mediante dispositivo di misurazione fornito di certificato di taratura.

Il vettore dovrà garantire che il trasporto avvenga entro i limiti di temperatura indicati, il mantenimento degli stessi, anche in condizioni di sosta del veicolo.

All'atto della consegna, il personale addetto al ricevimento verificherà le condizioni dei materiali ricevuti e raccoglierà i dati relativi all'avvenuto trasporto. Il trasportatore non dovrà lasciare il luogo di destinazione, se non a verifica conclusa.

Visto quanto sopra, non sarà consentito l'utilizzo di termometri per la registrazione estemporanea della temperatura e dichiarazioni non oggettivamente documentabili, per i tempi di percorrenza e le condizioni di trasporto.

La Ditta dovrà disporre di adeguati kit di assorbimento delle sostanze chimiche (alcool e formalina) e dei chemioterapici in caso di versamento accidentale o guasto dei contenitori di trasporto per la sicurezza degli operatori.

Art. 8 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La Ditta deve garantire il servizio di trasporto con assoluta continuità attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall'attribuzione della sua responsabilità. Non sono pertanto ammesse interruzioni a causa di scioperi o per manutenzione dei veicoli.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese

definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta allo IOV, con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. È fatto obbligo per l'Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Impresa dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l'Impresa sospendesse il servizio lo IOV potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di guasto in costanza di percorso, o per qualsivoglia altro evento ostativo, la Ditta aggiudicataria deve provvedere in proprio al completamento del tragitto, avendo cura di limitare entro termini ragionevoli i possibili ritardi al tempo di percorrenza programmato.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

Art. 9 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore risponde pienamente – civilmente e penalmente - degli infortuni e danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'appalto ed imputabili ad esso o a proprio personale o a subappaltatori o a persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, dei quali fosse chiamato a rispondere l'Istituto, che si intende completamente sollevato ed indenne da ogni pretesa.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, l'Istituto ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

Art. 10 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AGGIUDICATARIA

Prima dell'avvio del contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 114 e allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il nominativo del DEC sarà comunicato al fornitore prima dell'avvio del servizio. Il servizio offerto sarà oggetto di verifica da parte del DEC sul rispetto dei tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni.

Art. 12 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

Lo IOV potrà individualmente predisporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative della fornitura e del servizio che riterrà necessari, onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto statuito contrattualmente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi erogati. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione dei servizi secondo quanto disposto dal presente documento.

Art. 13 – VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIMENTI E PENALI

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Durante la vigenza contrattuale l'Istituto, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alle penali più oltre indicate, non verrà liquidato il relativo corrispettivo. Qualora la ditta sia per qualsiasi motivo impossibilitata a svolgere il servizio richiesto nei tempi e nei modi prescritti dal presente documento, l'Istituto si riserva comunque la facoltà di interpellare altre ditte facendo pagare l'eventuale maggior onere all'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva pertanto di applicare le penali dovute per il ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera **compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Si precisa che l'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione tramite PEC dell'inadempienza rispetto alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro il termine fissato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta derivanti dal contratto in essere.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovesse derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

Art. 14 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Istituto.

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Istituto, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Istituto nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Istituto potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Istituto.

Art. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante propria dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno ad utilizzare i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare su tali conti.

Art. 16 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore dovrà far pervenire all'Istituto un prospetto dettagliato dell'attività svolta nel mese precedente, che dovrà riportare tutte le informazioni relative ai trasporti effettuati e ai servizi svolti.

Il DEC effettuerà un controllo finalizzato alla verifica di regolare esecuzione del servizio nel mese di riferimento, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'Affidatario un ordine tramite NSO di pari importo, da citare in fattura.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del Rup, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine emesso da IOV e il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

Si ricorda che in **assenza del numero d'ordine la fattura sarà respinta, in quanto non è più possibile pagare fatture prive del numero d'ordine.**

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 17 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs.36/2023, si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate quando non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 18 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 (GU del 14 dicembre 2022 n. 291) contenente il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.Art.

Art. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico

dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 21 - RECESSO UNILATERALE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima.

Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico preposto.

Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 23 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Aggiudicatario accetta incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti (art. 1, comma 17 della l. 190/2012).

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall’altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Art. 27 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Per eseguire la prestazione, il Fornitore non è tenuto a svolgere per conto dello IOV-IRCCS operazioni di trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Nell’adempimento delle proprie obbligazioni, il Fornitore potrebbe tuttavia venire a conoscenza di dati personali trattati dal Cliente in qualità di titolare e, più in generale, di informazioni dallo stesso detenute. Il Fornitore si impegna quindi a considerare come riservate tutte le informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del contratto e, conseguentemente, a non comunicarle a terzi, né a trattarle in altro modo.

Il Fornitore si impegna altresì ad estendere tale obbligo di riservatezza a tutti i collaboratori di cui volesse avvalersi a qualsivoglia titolo per l’esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti dello IOV-IRCCS, la violazione della presente clausola lo espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

Art. 28 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Maria Zanandrea.

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente.

Art. 29 - NORME E CONDIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l’Istituto e l’Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.